

della procedura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni già fornite da questo Dipartimento con circolare n. 1/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicata nella "home-page" di questo Dipartimento alla Directory VAS-DRU- Sub-directory Banca dati - Circolari.

La pubblicazione della presente circolare nel sito *web* di questo Dipartimento dell'urbanistica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

(2017.13.769)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 21 marzo 2017.

D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 - Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1996 e s.m.i.

AI SERVIZI TURISTICI REGIONALI

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI E CITTÀ METROPOLITANE

e p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA:
CONFCOMMERCIO TURISMO E ASSOCAMPING
CONFESERCENTI
CONFINDISTRIA TURISMO FEDERALBERGHI
U.R.A.S. - UNIONE REGIONALE ALBERGATORI SICILIANI
A.N.B.B.A.
FAITA FEDERCAMPING

Con il decreto n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha integrato il contenuto del decreto n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54, che permane vigente.

Nei dieci articoli che lo compongono sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento normativo e l'attuazione di quanto in esso previsto.

Con la presente circolare si intende fornire un'opportuna direttiva agli uffici in indirizzo, affinché possano esplicitare al meglio, ognuno per la parte di competenza, l'azione amministrativa, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di competenza presidenziale, di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2015.

Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto previsto nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale", e in particolare l'art. 7 "Obbligo di fornire dati statistici", con quanto consegue ai fini dell'attuazione del Programma statistico nazionale 2014-2016. Ci si riferisce in particolare al contenuto dell'allegato 2, al D.P.R. 24 settembre 2015, "Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016", secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", comportano l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati.

Il comma 2 dell'art. 1 del D.A. 25 luglio 2014 istitutivo

del sistema Turist@t, ha ulteriormente ribadito che la rilevazione è obbligatoria e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d'epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli).

Con il D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 che si commenta, l'Assessore, giusto titolo, ha ritenuto di includere tale obbligo tra le informazioni preordinate all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive.

I titolari delle strutture ricettive dovranno, in occasione della richiesta di mantenimento della classifica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale farsi carico dell'assolvimento di tale obbligo (cfr. art. 4 del D.A. in questione).

I Servizi turistici regionali sono chiamati ad effettuare attività di vigilanza, per i territori di rispettiva competenza, che si deve espletare tramite un controllo sistematico per mezzo dell'applicativo Turist@t; a tal proposito si rappresenta che i SS.TT.RR. saranno chiamati mensilmente all'esecuzione della funzione "conferma il dato". In tale circostanza ricercheranno le strutture "non rispondenti" o "parzialmente rispondenti", nei confronti delle quali dovranno attivare tempestivamente le opportune sollecitazioni, preferibilmente a mezzo posta elettronica, rappresentando le conseguenze, in termini di applicazione di sanzioni, come meglio appresso dettagliate.

Con cadenze semestrali, i SS.TT.RR., in presenza di inadempimenti continuativi verificati coi controlli sopra descritti, chiederanno ai SUAP territorialmente competenti di attestare l'effettiva continuità di attività delle strutture, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

In sede di prima applicazione, si ritiene di dovere fissare la prima scadenza di tale verifica al 30 giugno 2017, restando conseguentemente stabilita la seconda al 30 dicembre 2017, e così a seguire.

I SS.TT.RR. informeranno degli esiti i corrispondenti liberi Consorzi e Città metropolitane, che, in presenza di accertata cessazione di attività, provvederanno all'emanazione dei provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 8, oppure, in caso di mere omissioni delle comunicazioni obbligatorie, all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si ricorda, infatti, che l'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e s.m.i., include la mancata comunicazione delle informazioni necessarie per la classificazione tra quelle che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa ... da lire 500.000 a lire tre milioni (oggi da € 258,23 ad € 1.549,37).

I liberi Consorzi e Città metropolitane, preliminarmente, verificheranno se sussistano motivi ostativi alla trasmissione dei dati, ragionevolmente accoglibili; in caso contrario provvederanno ad emettere, progressivamente, i seguenti provvedimenti:

- diffusa ad adempiere entro il termine massimo di giorni 15;

- in caso di mancato adempimento, irrogazione della sanzione nella misura minima e successiva verifica dell'avvenuto adeguamento del dato post sanzione;

- in caso di ulteriore recidiva, irrogazione della sanzione nella misura massima e successiva verifica dell'avvenuto adeguamento del dato post sanzione;

- in caso di ulteriore recidiva, revoca motivata del provvedimento di attribuzione della classifica e sua comunicazione al SUAP per gli effetti ai fini della SCIA Unica.

I liberi Consorzi e le Città metropolitane disporranno affinché le sanzioni siano assolte tramite versamenti su apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana (del quale questo Dipartimento sta richiedendo l'attivazione, e che sarà oggetto di separata comunicazione) con la motivazione "sanzione amministrativa ex art. 6 della legge regionale n. 27/1996". I proventi saranno utilizzati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.

Fermo restando quanto sopra, i SS.TT.RR. potranno attivare in autonomia, nel contesto della procedura sopra tratteggiata ed in ragione delle esigenze specifiche che si

dovessero manifestare in occasione delle istruttorie delle singole pratiche, ulteriori forme di sinergia, in concorso tanto con i SUAP che con i liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, utili al raggiungimento del risultato, sempre rispettando il principio del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La presente nota circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana; i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane in indirizzo vorranno dare la giusta diffusione ai SUAP dei comuni di rispettiva competenza territoriale; le organizzazioni di categoria sono invitate a dare la massima diffusione presso i loro iscritti.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI

(2017.12.730)111

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE